

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

734^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-28

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 29-35

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 37-45

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		<i>ALLEGATO A</i>	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		DISEGNO DI LEGGE N. 2894:	
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	Articolo 1	Pag. 29
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	Articolo 2 ed emendamenti	29
SUI LAVORI DEL SENATO		Articolo 3 ed emendamenti	33
PRESIDENTE	2	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3	35
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA		<i>ALLEGATO B</i>	
PRESIDENTE	4	DISEGNI DI LEGGE	
DISEGNI DI LEGGE		Annunzio di presentazione	37
Seguito della discussione:		Approvazione da parte di Commissioni permanenti	37
(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		GIUSTIZIA TRIBUTARIA	
* CALVI (DS-U)	7, 11, 15 e passim	Trasmissione di documenti	37
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	8, 14, 18 e passim	INTERROGAZIONI	
ZANCAN (Verdi-U)	9, 15, 22	Annunzio	28
CENTARO (FI), relatore	12, 16, 24 e passim	Interrogazioni	37
VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia	13, 24		
COMPAGNA (UDC)	17		
MANZIONE (Mar-DL-U)	19, 20		
Verifiche del numero legale	18, 19, 20 e passim		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 3 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,32 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico. In attesa della conclusione della Conferenza dei Capigruppo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,33, è ripresa alle ore 10,43.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al vigente programma dei lavori e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 9 al 17 febbraio (*v. Resoconto stenografico*). In particolare, la seduta in corso riprenderà con l'esame del disegno di legge concernente l'istituzione di Eurojust, cui seguirà la votazione finale del disegno di legge sull'attribuzione dei seggi della Camera dei deputati e quindi gli altri argomenti all'ordine del giorno. Il decreto-legge sulla proroga di missioni internazionali sarà discusso nella seduta pomeridiana di martedì 15 febbraio. Ricorda altresì che il Parlamento in seduta comune è convocato domani, alle ore 13, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 19 ottobre 2004 si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti (v. *Resoconto stenografico*) e passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CALVI (DS-U). Con riguardo alla nomina del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'emendamento 2.1 propone una soluzione rispettosa del dettato costituzionale prevedendo la definizione di una rosa di candidati da parte del Consiglio superiore della magistratura, cui secondo il dettato costituzionale spetta tale potere, all'interno della quale il Ministro della giustizia proceda ad operare la scelta. Ciò anche per evitare possibili nuove censure da parte del Presidente della Repubblica, come quelle evidenziate nel messaggio di rinvio alle Camere della riforma dell'ordinamento giudiziario, inerenti la necessità di non alterare i rapporti tra potere giudiziario ed esecutivo. Con l'emendamento 2.8 si corregge un vizio di incostituzionalità del testo, laddove si attribuisce al Ministro della giustizia il potere di dare direttive ad un organo di natura giurisdizionale.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Nell'intento di assicurare al potere giudiziario quell'autonomia costituzionalmente sancita, l'emendamento 2.3 prevede che il membro nazionale sia nominato dal Presidente della Repubblica su designazione del CSM. La scelta operata nel disegno di legge di affidarne la nomina al Ministro della giustizia altera infatti l'equilibrio dei rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo a favore di quest'ultimo, su cui si è già soffermato il Presidente della Repubblica con riguardo alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

ZANCAN (Verdi-U). Con l'emendamento 2.100 si intende affidare la nomina del membro nazionale al CSM, in particolare in virtù delle funzioni che è chiamato a svolgere in Eurojust, che rivestono natura giurisdizionale, come è desumibile sia dalla decisione del Consiglio dell'Unione Europea che dai poteri ad esso assegnati dall'articolo 5. Affidarne la nomina al Ministro della giustizia manifesta la volontà di farne un mero fun-

zionario con poteri limitati in contrasto con l'ispirazione che sottende all'istituzione di Eurojust.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CENTARO, *relatore*. Il problema della natura delle funzioni del membro italiano di Eurojust era già stato risolto, per quanto riguarda l'organo provvisorio, dall'ex ministro della giustizia Fassino riconoscendone il carattere amministrativo. Una lettura dell'articolo 5 del testo chiarisce senza ombra di dubbio che non si tratta di funzioni giurisdizionali ma di compiti, per quanto esercitati in materia di giustizia, di raccordo, coordinamento e assistenza. La natura prettamente amministrativa dell'organo porta pertanto ad escludere l'attribuzione del potere di nomina al CSM. Per queste ragioni esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.2, 2.4 (identico al 2.100, testo corretto) e 2.5.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dichiaro voto favorevole agli emendamenti 2.6 e 2.7 che sopprimono il comma 3. L'indirizzo di direttive da parte del Ministro per l'esercizio delle funzioni di rappresentante italiano presso Eurojust va al di là dell'equilibrio tra i poteri esecutivo e giudiziario sottolineato dal Presidente della Repubblica a proposito della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Presidenza del vice presidente MORO

ZANCAN (*Verdi-U*). Alcuni dei compiti attribuiti dall'articolo 5 al membro nazionale dell'Eurojust evidenziano una chiara interferenza sull'esercizio dell'azione penale. Pertanto il potere del Ministro di indirizzare direttive influenzerebbe l'operato dell'ufficio del pubblico ministero: ciò è incostituzionale e va corretto approvando gli emendamenti in esame. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e della senatrice De Zulueta*).

CALVI (*DS-U*). Contrariamente a quanto sostenuto dal relatore l'elenco dei poteri del membro nazionale dell'Eurojust ne definisce sicuramente la natura giurisdizionale, il che esclude il potere di direttiva da parte del Ministro, cui attengono unicamente funzioni di vigilanza.

CENTARO, *relatore*. Ribadisce il parere precedentemente espresso: il membro nazionale dell'Eurojust non svolge attività di indagine in proprio né partecipa autonomamente all'attività processuale; le sue funzioni sono quindi di carattere amministrativo. Peraltro, qualora si fosse portati a riconoscerne la natura giurisdizionale, anche l'attribuzione al Ministro della facoltà di indirizzare raccomandazioni, come richiesto da emendamenti dell'opposizione, costituirebbe una indebita intromissione.

COMPAGNA (*UDC*). Dichiaro il voto contrario dei senatori dell'UDC: la decisione assunta sull'argomento nella passata legislatura dall'allora ministro della giustizia Fassino è argomento più che sufficiente a far cadere le preoccupazioni circa la possibile invadenza del Ministro in ambiti di prerogativa del pubblico ministero. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale. Avverte che Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,34, è ripresa alle ore 11,56.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 12,18.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.6 (identico all'emendamento 2.7) e 2.9. Sono altresì respinti, con successive votazioni, gli emendamenti 2.8, 2.101 e 2.10 ed è approvato l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CALVI (*DS-U*). L'emendamento 3.3 specifica che in caso di impedimento per l'esercizio delle sue funzioni il membro nazionale distaccato presso Eurojust può indicare un sostituto. L'emendamento 3.4 sopprime la possibilità che gli assistenti del membro nazionale siano nominati tra i dirigenti amministrativi e, in particolare, l'emendamento 3.8 evita che la nomina diretta del Ministro, senza l'intervento del CSM, ignori le esigenze dell'amministrazione della giustizia, magari distogliendo un giudice dalle funzioni esercitate in un procedimento giudiziario scomodo. (*Applausi della senatrice Vittoria Franco*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Considerato che uno degli obiettivi principali dell'attuale maggioranza è quello di sottrarre compiti al CSM, si prevede la possibilità che gli assistenti del membro nazionale siano nominati tra i

dirigenti dell'amministrazione della giustizia, anche con designazione diretta del Ministro della giustizia, nonostante che la 2a Commissione abbia recepito un emendamento, originariamente presentato dall'opposizione, affinché il sostituto del titolare sia comunque un magistrato. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 3.7 si propone di chiarire la norma relativa agli assistenti del membro nazionale, figura che nella proposta del Governo risulta ambigua. Tali preoccupazioni sono peraltro condivise da parte della maggioranza, considerato che il parere della 14a Commissione permanente suggerisce di indicare la qualifica di magistrati per l'esercizio di tali funzioni. Appare quindi opportuna la designazione degli assistenti da parte del CSM e la loro collocazione fuori ruolo rispetto agli organici della magistratura.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CENTARO, *relatore*. In relazione all'organizzazione dell'ufficio del membro nazionale presso l'Eurojust, sono privi di fondamento i timori espressi dal senatore Calvi circa presunte interferenze sui processi in corso, in quanto l'interessato deve esprimere consenso al collocamento fuori ruolo; peraltro, solo un altro magistrato può sostituire il titolare nello svolgimento delle proprie funzioni, mentre al funzionario amministrativo competono compiti di diversa natura. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 3.3.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.100, che sopprime la disposizione, foriera di pesanti ambiguità, in base alla quale gli assistenti del membro nazionale possono essere nominati anche tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia. Non è infatti condivisibile che funzioni rilevanti, specie nello snodo cruciale dello scambio di informazioni tra procure di diversi Paesi, vengano affidate ad una figura professionale diversa da quella del magistrato.

CENTARO, *relatore*. Il membro nazionale presso Eurojust può essere sostituito esclusivamente da un magistrato, mentre il dirigente amministrativo, analogamente ai cancellieri nelle procure, è incaricato dell'organizzazione dell'ufficio e quindi anche della gestione amministrativa delle informazioni riservate.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 3.100, identico agli emendamenti 3.4 e 3.5.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 3.6 è stato ritirato. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 3.7. Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,48.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bobbio, Bosi, Caruso Antonino, Cherchi, Ciramì, Colombo, Cossiga, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Dell'Utri, Giuliano, Mantica, Moncada, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6ª Commissione permanente; Girfatti e Greco, per attività della 14ª Commissione permanente; Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,32).

Onorevoli colleghi, prima di procedere ulteriormente con i nostri lavori, sospendo la seduta in attesa dei risultati della Conferenza dei Capi-gruppo, che dovrà stabilire il calendario dei lavori dell'Assemblea. Non appena la Conferenza dei Capigruppo sarà terminata, torneremo in Aula.

(La seduta, sospesa alle ore 9,33, è ripresa alle ore 10,43).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino a giovedì 17 febbraio.

Questa mattina i lavori dell'Aula riprenderanno con l'esame del disegno di legge concernente l'istituzione di Eurojust. Sempre nel corso della mattinata si passerà alla votazione finale, con la presenza del numero legale, del disegno di legge sull'attribuzione dei seggi della Camera dei deputati.

Seguiranno quindi gli altri argomenti già all'ordine del giorno (legittima difesa; aggravanti reati contro anziani; testo unico minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia; documento in materia di insindacabilità).

In apertura della seduta antimeridiana di domani si procederà all'incardinamento dei seguenti disegni di legge: legge comunitaria 2004; celebrazioni 60° anniversario della Resistenza; riconoscimento militari belligeranti; contributi associazioni combattentistiche; festa nazionale dei nonni.

Alle ore 11 di domani l'Assemblea del Senato commemorerà il «Giorno del ricordo» della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, previsto dall'articolo 1 della legge n. 92 del 2004, sul quale potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo. A conclusione degli interventi, l'Aula osserverà un minuto di silenzio.

Nella seduta pomeridiana di martedì 15 febbraio sarà in ogni caso discusso il decreto-legge sulla proroga di missioni internazionali. Proseguiranno poi nel corso della settimana gli argomenti già avviati.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 17 febbraio saranno incardinati i decreti-legge in materia di partecipazione a fondi internazionali di sviluppo e di proroga termini.

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre preso atto della richiesta della 12ª Commissione permanente di riprendere l'esame dei disegni di legge sulle professioni sanitarie non mediche e infermieristiche – già in stato di relazione e inseriti nel programma dei lavori – per trattarli congiuntamente con il nuovo disegno di legge di iniziativa governativa. La materia si intende pertanto rinviata in Commissione.

Nella prossima Conferenza dei Capigruppo, da tenersi presumibilmente nella giornata di martedì 15 febbraio, sarà affrontata la questione dell'avvio delle discussioni dei disegni di legge di riforma della nostra Costituzione e di ratifica del Trattato sulla Costituzione europea.

Si ricorda infine che domani alle ore 13 è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli deputati.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 febbraio 2005:

Mercoledì	9	Febbraio	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	} – Seguito disegni di legge non conclusi (2894 – Istituzione Eurojust – <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ; 1972 – <i>Attribuzione seggi Camera – Approvato dalla Camera dei deputati – voto finale con la presenza del numero legale</i> ; 1899-2287 – <i>Legittima difesa</i> ; 1544 – <i>Modifica articolo 61 del codice penale, aggravanti reati contro anziani</i> ; 2431 – <i>Delega testo unico minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia – voto finale con la presenza del numero legale</i>)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)		} – Avvio discussioni generali (giovedì 10 ant): – Disegno di legge n. 2742-B – <i>Legge comunitaria 2004 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)</i>
Giovedì	10	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)		
Giovedì	10	Febbraio	(pomeridiana) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni	

Alle ore 11 di giovedì 10 febbraio l'Assemblea del Senato commemorerà il «Giorno del ricordo» della tragedia delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Potrà intervenire un oratore per Gruppo per 10 minuti.

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2742-B (Legge comunitaria 2004), 2244 (Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti ad ex combattenti della seconda guerra mondiale), 2276 (Celebrazione 60° anniversario Resistenza), 2274 e 2275 (Contributi associazioni combattentistiche) e 3131 (Festa nazionale dei nonni) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 10 febbraio.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 10 febbraio alle ore 13, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli deputati.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Martedì	15	Febbraio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10-14)	} - Seguito discussioni generali disegni di legge già avviati
Martedì	15	Febbraio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} - Disegno di legge n. 3262 – Decreto-legge n. 3, recante proroga partecipazione missioni internazionali (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 19 febbraio - scade il 20 marzo 2005</i>) - Seguito discussione disegni di legge non conclusi - Avvio discussioni generali (giovedì 17 ant): - Disegno di legge n. 3285 – Decreto-legge n. 315 – Partecipazione a Fondi internazionali di sviluppo (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 1º marzo</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Disegno di legge n. ... – Decreto-legge n. 314 – Proroga termini (<i>Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati – scade il 1º marzo</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Mercoledì	16	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	17	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	17	Febbraio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} - Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3285 (decreto-legge sulla partecipazione a Fondi internazionali di sviluppo) e al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 314 (proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 17 febbraio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eu-rojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2894, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 ottobre 2004 si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e della rappresentante del Governo.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermate, in quanto già indicate nelle finalizzazioni relative all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della giustizia, le risorse utilizzate per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.0.1, 4.102, 4.103, 9.100 (limitatamente ai commi da 2 a 4) e 4.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 11 venga sostituito dal seguente: «1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.1 affronta il primo dei due temi sui quali appunteremo la nostra attenzione.

Questo disegno di legge pone problemi divenuti ancor più complessi e seri, e quindi da affrontare con il maggior rigore, dopo il messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato in relazione alla legge afferente l'ordinamento giudiziario.

Occorre essere molto attenti e comprendere, come abbiamo più volte sottolineato, che quel messaggio, al di là dei punti specifici affrontati, poneva un problema fondamentale di ordine istituzionale, cioè quello dei rapporti tra Esecutivo e potere giudiziario. Questo era il tema fondamentale di quel messaggio.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si ripropone negli stessi termini il medesimo problema, perciò credo che bisogna tener conto di quanto il Presidente della Repubblica ha scritto, proprio per evitare di trovarci di nuovo di fronte ad una lettura legislativa difforme dalle indicazioni del Presidente della Repubblica.

Qual è il primo punto che affrontiamo con questo emendamento? È il punto che attiene alla nomina... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di ridurre il brusio e le conversazioni, perché non riusciamo a sentire ciò che sta dicendo il senatore Calvi.

CALVI (*DS-U*). La ringrazio, signor Presidente. Come sempre, i colleghi non hanno particolare passione nell'affrontare questi temi così generali. Non tutti, naturalmente, il relatore è invece molto attento, e di ciò lo ringrazio.

Stavo dicendo che il primo problema che noi affrontiamo con questo emendamento riguarda il sistema di nomina del componente nazionale da parte del Ministro. Naturalmente poi vedremo quale è la natura di questo componente, ma intanto fermiamoci a riflettere su questo primo punto.

Secondo il provvedimento che ci viene proposto, il Ministro della giustizia designa colui che si recherà per suo conto in Europa. Non vorrei che fosse mossa subito un'obiezione. Sappiamo che il nostro ordinamento attribuisce al Ministro della giustizia alcuni poteri giudiziari e specificatamente, come è previsto nell'articolo 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione, di rogatorie internazionali ed altro ancora. Pur tuttavia in questo caso il Ministro, usurpando (mi scuso se uso un'espressione molto forte) o sottraendo, per meglio dire, poteri che sono propri del Consiglio superiore della magistratura, si arroga impropriamente il potere di designare il membro italiano di Eurojust.

Ora, tutti possono vedere con chiarezza come, nel momento in cui al Ministro viene attribuito il potere di designazione, si crei un problema istituzionale di rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario.

Pertanto abbiamo presentato questo emendamento che rovescia tale impostazione e rende più conforme ai principi costituzionali il provvedi-

mento. Noi chiediamo che il membro nazionale distaccato presso Eurojust sia scelto dal Ministro della giustizia, ma all'interno di una rosa di candidati formata dal Consiglio superiore della magistratura. Questo risolve il nostro problema, perché sarà il Ministro a designare il candidato, ma all'interno di una rosa predisposta dal CSM.

Il rovesciamento di questa posizione, cioè che il Ministro, come previsto dal disegno di legge, predisponga una rosa di candidati che dovrà essere validata dal Consiglio superiore (il quale dovrà disporre la messa fuori ruolo del designato, che è un magistrato), certamente pone problemi di ordine costituzionale proprio rispetto alla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, che su questo aspetto ha mosso osservazioni molto puntuali.

Chiedo pertanto ai colleghi di fare attenzione a questo emendamento, perché non vorrei che un domani, ancora una volta, il Parlamento dovesse essere oggetto di censure e di critiche da parte del Presidente della Repubblica, che ha già fatto osservazioni in relazione a tale aspetto.

Credo che la soluzione che prospettiamo con questo emendamento consenta un riequilibrio dei poteri, senza prevaricare né l'uno né l'altro, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura la designazione di una rosa all'interno della quale il Ministro sceglierà il candidato preferito. È una soluzione che non viola i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale e non si prospetta suscettibile di quelle osservazioni critiche che più volte in Aula abbiamo espresso.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di modifica da noi presentata all'articolo 2 pur divergendo per qualche aspetto da quella testé illustrata dal senatore Calvi rispecchia, però, una medesima filosofia e preoccupazione: che il potere giudiziario mantenga, nell'esercizio delle sue funzioni, una propria autonomia rispetto ai rappresentanti del Governo. Parliamo in questo caso del membro distaccato presso l'Eurojust, designato dal nostro Paese a far parte di un'Autorità che ha il compito di garantire una più forte e più efficace cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, alle forme più gravi di criminalità.

In questo caso, le previsioni contenute nel provvedimento in discussione sono fortemente sbilanciate a favore dei poteri del Ministro della giustizia, quindi a favore del Governo.

Il nostro emendamento tende a garantire un maggior equilibrio, in questo caso ad affidare la nomina di tale membro al Presidente della Repubblica, il quale la effettua su designazione del Consiglio superiore della magistratura tra giudici o magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Questa modifica, che presenta qualche differenza rispetto alla proposta poc'anzi illustrata dal collega Calvi, mantiene il punto nell'ambito delle decisioni proprie dell'organo di autogoverno della magistratura, prevedendo un decreto di nomina del Presidente della Repubblica, appunto in quanto Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Mi sembra che il messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere lo scorso dicembre, di cui siamo tornati a discutere qualche giorno fa, contenga al suo interno questa preoccupazione. Così come non dovremmo trascurarne la profondità delle implicazioni e anche la vastità delle ripercussioni su parti della Costituzione che possono essere modificate, allo stesso tempo in questo provvedimento – che certo ha una specificità ed una rilevanza assai inferiori rispetto a quella del provvedimento sull'ordinamento giudiziario – si sta discutendo del medesimo principio.

È certamente un provvedimento più circoscritto, che non opera modifiche di particolare rilievo sull'ordinamento costituzionale – come avveniva nell'altro caso – però tocca gli stessi principi. Anche se lo fa in modo più limitato e con riferimento ad una sola figura, vale a dire un accordo di cooperazione internazionale, i principi di cui si discute sono gli stessi e dunque anche le nostre preoccupazioni vengono espresse con la stessa forza in questa sede.

L'emendamento ha la funzione di ristabilire un equilibrio, previsto costituzionalmente, tra il potere esecutivo e quello giudiziario.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, nessuno discute in premessa sull'utilità delle iniziative Eurojust, con riferimento alla finalità di rafforzamento della lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata. Non è questo il punto, quanto piuttosto chi debba nominare il membro italiano di Eurojust, nomina che consegue alla valutazione di quali sono le funzioni del suddetto membro, ovverosia se esso abbia natura giurisdizionale o amministrativa.

Se ha natura giurisdizionale, non vi è dubbio (secondo quanto previsto dall'articolo 105 della Costituzione, che prevede che l'assunzione, i trasferimenti, la promozione di magistrati siano affidati in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura, come l'alto messaggio del Presidente della Repubblica ha riconfermato recentemente) che la nomina deve essere affidata al Consiglio superiore della magistratura. Se invece ha natura amministrativa, può con tutta certezza essere nominato dal Ministro della giustizia, come previsto dal testo in esame.

Si ritiene – e sulla questione è stato da noi presentato uno specifico emendamento – che la nomina non possa che spettare al Consiglio superiore della magistratura. Il fatto che non sia in discussione se il membro nazionale abbia natura amministrativa o giurisdizionale si evince da un dato letterale inconfutabile, nel senso che la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 – una sorta di legge quadro in materia – lo chiarisce testualmente all'articolo 9.

Signor relatore, pur essendo lei giustamente considerato un fine giurista, le devo pur tuttavia nuovamente ripetere che *in claris non fit interpretatio*, nel senso che ciò che risulta chiaro non si può stralciare e stravolgere allo scopo di tentare di aumentare i poteri del Ministro della giustizia che, come ha giustamente ricordato il Presidente della Repubblica, non può debordare dai suoi confini per invadere quelli del Consiglio su-

periore della magistratura. È bene ricordare che il summenzionato articolo 9 prevede testualmente che: «Ciascun Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio».

E allora, se c'è una definizione dei poteri giudiziari, significa che questo signore ha poteri giudiziari, e non possiamo mica decidere che non gli conferiamo i poteri giudiziari, così stravolgendo i poteri di questo signore che invece in tutti gli altri Stati dell'Europa ha poteri giudiziari.

Se poi, colleghi e onorevole relatore, andiamo a verificare nel concreto, all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), vediamo che il membro nazionale dell'Eurojust può chiedere all'autorità giudiziaria di avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati: ma stiamo scherzando? Se questo signore ha facoltà di richiedere l'avvio dell'azione penale, se questo signore ha facoltà di richiedere che possa essere esercitata rispetto a fatti specifici, questo significa che la sua funzione è strettamente connaturata, intimamente connaturata, all'azione penale, il che significa all'esercizio della giurisdizione, sia pure nell'ottica e dalla parte, diciamo così, dal *côté* del pubblico ministero, il che significa che attribuirgli una funzione amministrativa vuol dire non solo snaturare, non solo castrare le funzioni del membro nazionale di Eurojust, ma in buona sostanza creare un personaggio monco esclusivamente al fine di farlo nominare dal Ministro.

E allora, non soltanto è errato sul piano sistematico e sul piano dell'ordinamento, ma è anche un indebolire la creatura che si vuol far nascere. Voi siete dei genitori che rendete debole il figlio che volete far crescere, e questo non è accettabile. Noi vogliamo un membro nazionale di Eurojust nella pienezza delle sue funzioni e ciò significa che deve avere poteri giudiziari, altrimenti è un mero funzionario che agirà in base alle direttive del Ministro, ma questo non significa cooperare a quell'Europa dei diritti e delle garanzie che è – mi sembra – il sogno di tutti i sinceri europeisti. Voi volete, in buona sostanza, un mero funzionario burocrate che rappresenti il Ministro *pro tempore* del nostro Paese – e sottolineo *pro tempore* – in termini assolutamente inaccettabili rispetto a quella pienezza di poteri che invece avranno gli altri membri nazionali dell'istituto Eurojust.

Passeremo poi ad esaminare il dettaglio, cosa che non voglio fare adesso, ma sicuramente lo faremo in sede di discussione su tutto ciò, perché questo signore ha anche possibilità di accesso all'informazione del casellario giudiziario: ma scherziamo? Come si può dare ad un funzionario amministrativo la possibilità di *inspicere* nella vita di tutti i cittadini? Vi rendete conto che potere di informativa attribuite al Ministro di giustizia? Io accetto che questo signore abbia le garanzie della giurisdizione e possa andare a vedere le cose mie; ma non accetto che un signore che è un funzionario nominato da un Ministro, sia pure di giustizia, vada a vedere le cose mie, e con le cose mie le cose di tutti i cittadini, e magari le cose degli avversari politici. Questo è assolutamente inaccettabile!

E allora, premesso che l'Italia è per l'ennesima volta in ritardo rispetto alle esigenze dell'Europa, premesso ancora che l'iniziativa di Euro-just è un'iniziativa assolutamente lodevole, fatte tutte queste premesse noi non accettiamo che per parte italiana questa iniziativa nasca limitata, nasca ridotta, pericolosamente ridotta, al solo scopo di mandare un funzionario gradito al Ministro *pro tempore*, indebolendo quindi, come purtroppo sta avvenendo in tutti i campi, la presenza dell'Italia nell'Europa.

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, mi consenta di intervenire nuovamente per illustrare, in vece del collega Brutti Massimo, l'emendamento 2.8, di cui sono cofirmatario.

Vorrei intervenire brevemente su questo emendamento perché ha un particolare rilievo, anzi direi che è il secondo punto sul quale dobbiamo portare la nostra attenzione.

Nel primo emendamento, già illustrato, ho sottolineato che, nell'ambito dei rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario, si pone il problema della nomina. In questa sede si pone un secondo problema che è ancora più delicato.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la prego di essere brevissimo perché lei è già intervenuto per illustrare emendamenti riferiti all'articolo 2 e, di regola, non potrebbe prendere la parola due volte.

CALVI (DS-U). Lo farò molto brevemente. Si tratta di uno dei segni che hanno contraddistinto il passaggio dal regime autoritario fascista.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, in fase di dichiarazione di voto potrà esprimere queste considerazioni.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, sto illustrando un emendamento fondamentale.

PRESIDENTE. È già intervenuto nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, non può intervenire due volte.

CALVI (DS-U). Concludo. La questione riguarda la distinzione tra direttive e vigilanza. Con il passaggio al regime repubblicano, il Ministro della giustizia ha un potere di vigilanza sul pubblico ministero e non un potere di direttiva. Nel testo dell'articolo 2 si afferma, invece, che il Ministro può «indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni». Ciò, secondo me, denota un problema sulla natura del membro da designare e pone soprattutto un problema di ordine costituzionale in ordine ai poteri del Ministro, che non può dare direttive a un magistrato, potendo egli esercitare soltanto funzioni di vigilanza. Per questa ragione insisto per l'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il confronto tra la natura giurisdizionale e la natura amministrativa del componente nazionale di Eurojust nasce nella precedente legislatura, quando l'allora ministro della giustizia, onorevole Fassino, si confrontò con il Consiglio superiore della magistratura ai fini della designazione del dottor Caselli quale componente dell'organismo provvisorio – attualmente esistente – di Eurojust, proponendo anch'egli la tesi, che fu accolta favorevolmente, della natura amministrativa dell'organismo, da cui discende il potere di designazione del Ministro.

D'altra parte, sarebbe strano che l'organismo provvisorio avesse una natura diversa dall'organismo definitivo. Se muoviamo dalla valutazione dei compiti del componente nazionale di Eurojust e dello stesso collegio, elencati all'articolo 5, ci rendiamo conto che non si può parlare di funzioni giurisdizionali, cioè della possibilità di avviare, seguire e valutare le indagini, trattandosi piuttosto di impulso di miglioramento nella cooperazione dell'autorità giudiziaria, nel coordinamento e nell'assistenza. Nel momento in cui si possono realizzare squadre investigative comuni, il componente di Eurojust entra nel processo soltanto sotto il profilo dell'assistenza. Queste non possono essere considerate funzioni giurisdizionali in sé. Per quanto si tratti di funzioni giudiziarie e non di funzioni proprie del funzionario dell'amministrazione della giustizia, sono funzioni di contorno. Tutto ciò dà conto del fatto che, non potendosi la natura dell'organismo ricondurre alla funzione giurisdizionale, il potere di nomina esula dalle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura e rientra nei poteri del Ministro.

Per questa ragione esprimerò parere negativo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

L'emendamento 2.1 rappresenta una designazione per certi sensi ibrida, in quanto il rapporto fiduciario, che deve essere diretto non solo nella designazione ma anche nella scelta dei componenti, sarebbe limitato dalla rosa proposta dal CSM. Addirittura saremmo al rovesciamento, e quindi in contrasto rispetto alla valutazione dianzi espressa per quanto riguarda gli emendamenti 2.3 e 2.2; lo stesso dicasi per gli altri. Circa, poi, la problematica della messa fuori ruolo, è evidente che non vi possono essere valutazioni che il Consiglio può esprimere, in quanto verrebbe meno proprio il rapporto fiduciario diretto e dunque la necessità di un'immediata presenza in un organismo di straordinaria importanza qual è Eurojust.

Infine, proprio la natura amministrativa dà conto della possibilità di indicazione di direttive; d'altra parte, il volerle definire diversamente, come raccomandazioni (elemento non esistente nel rapporto amministrativo), ovvero come informazioni, o addirittura come direttive che comunque non possono contenere indicazioni circa il compimento o meno di atti di indagine (il componente di Eurojust non compie atti di indagine, svolge un'attività che è di raccordo, di coordinamento e di assistenza comples-

siva), dà conto del parere negativo complessivamente espresso sui vari profili degli emendamenti all'articolo 2.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2. Ho ascoltato le osservazioni dei colleghi che li hanno illustrati e devo dire che le preoccupazioni espresse sono assolutamente incongrue rispetto alla portata della norma, perché già la legge prevede i requisiti oggettivi che devono essere posseduti dai magistrati che possono rientrare in una rosa di candidati sui quali poi il Consiglio superiore della magistratura esprime il proprio parere.

Per quanto riguarda la collocazione fuori ruolo, mi associo a quanto ha detto il relatore: si creerebbe un'anomalia per la quale il rappresentante di Eurojust continuerebbe ad esercitare funzioni giudiziarie e quindi si troverebbe in una situazione di assoluta incompatibilità.

Circa il potere attribuito al Ministro dal disegno di legge, è previsto tassativamente il potere di impartire direttive, ciò facendo parte dell'oggetto del provvedimento.

In conclusione, il parere del Governo è contrario, conformemente a quanto espresso dal relatore, a tutti gli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.100 (testo corretto), presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6, identico all'emendamento 2.7.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, su questi emendamenti mi premeva esprimere una dichiarazione di voto.

Presidenza del vice presidente MORO

(*Segue* DALLA CHIESA). Posso comprendere il senso delle obiezioni mosse dal senatore Centaro, già sollevate durante la discussione in Commissione, che ci richiamano ad una possibile natura di rappresentanza del Governo da parte del membro italiano di Eurojust; pur non condividendo del tutto l'obiezione del relatore, indubitabilmente il precedente cui egli stesso fa riferimento può pesare sulla nostra discussione. Tuttavia, la previsione che il Ministro della giustizia possa, attraverso il capo del Dipartimento per gli affari della giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni configura una qualità del rapporto che esorbita dalle possibilità del Ministro di definire, appunto, il rapporto tra il Governo e il membro italiano di Eurojust.

La possibilità di dare direttive per l'esercizio delle funzioni indubbiamente rappresenta una previsione che mette il Ministro in grado di sconfinare dal rapporto così come è stato disegnato dallo stesso relatore in precedenza. A questo punto, siamo in grado di operare anche un collegamento con l'idea che il Ministro ha espresso (e che è stata espressa dalla maggioranza, anche nella legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) a proposito dei rapporti fra il potere esecutivo e il potere giudiziario che è per noi preoccupante.

Il fatto che il Ministro assuma funzioni che non gli appartengono – e che il Presidente della Repubblica ci ha ricordato non possono appartenergli, pena una violazione del dettato costituzionale – e che addirittura possa impartire direttive nell'esercizio delle funzioni (il che, se vogliamo, è un qualcosa che va ancora al di là delle direttive generali che potevano essere rappresentate dalla relazione al Parlamento, perché si tratta di direttive specifiche, precise e non di orientamenti generali del Governo sull'amministrazione della giustizia) configura interventi su fatti che non rappresentino più una modalità di coordinamento o l'espletamento del dovere da parte del Ministro della giustizia di garantire che l'Italia sia efficacemente presente all'interno di Eurojust.

Siamo molto oltre. Per questo l'emendamento in esame mi sembra toccare un punto cruciale nell'assetto dei poteri su cui questa Camera dovrebbe riflettere seriamente. Siamo oltre il messaggio alle Camere sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, laddove il Governo sottolinea i punti cruciali su cui impegnare le risorse, le attività e indica le priorità. In questo caso, stiamo affermando un principio molto più marcato e preoccupante: al nostro rappresentante di Eurojust il Ministro darà direttive su fatti specifici, cioè cooperare o non cooperare, collaborare più strettamente o no, perseguire più strettamente un certo tipo di reato sul quale Eurojust si sta impegnando. Non sto dicendo che il Ministro vorrà dare una direttiva del genere, dico che non deve essere messo in condizioni, per legge, di poterla impartire. Dal punto di vista legislativo, credo dovremmo avere questa forte preoccupazione.

Per tali motivi, anche accettando per ipotesi l'obiezione mossa dal relatore, ritengo che il senso di quella stessa obiezione non possa portarci fino a questo limite. Pertanto, chiedo ai colleghi del Senato di votare contro, perché davvero in questo un confine insuperabile viene superato.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo anch'io su questo punto perché è veramente nodale la questione se il Ministro possa dare direttive al membro nazionale di Eurojust.

Con straordinario cinismo il signor relatore ci ha detto che direttive o raccomandazioni sarebbero la stessa cosa. Credo non abbia bisogno di illustrare all'Assemblea che raccomandazione è una cosa e direttiva un'altra; credo proprio che non abbia bisogno di chiarirlo, signor relatore. Qui si cerca addirittura di stravolgere la lingua italiana.

Se il Ministro può impartire direttive al membro nazionale, se il membro nazionale può dare indicazioni all'ufficio della procura nazionale competente per territorio su cosa investigare, su quali reati investigare, ciò significa che il Ministro dà direttive in merito all'esercizio dell'azione penale, che il Ministro entra a piedi giunti nella funzione dell'ufficio pubblico ministero. Questo è inaccettabile, signor relatore, signori della maggioranza, signori del Governo, perché nessun Ministro della giustizia può dare ordini all'ufficio del pubblico ministero, il quale conserva la sua autonomia e indipendenza in qualsiasi ordinato Paese e in qualsiasi democratico Paese. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e della senatrice De Zulueta*).

* CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo con particolare riferimento all'emendamento 2.8, che ho avuto modo di illustrare in modo forse eccessivamente sintetico.

I colleghi Zancan e Dalla Chiesa sono già intervenuti e non voglio ripetere ciò che hanno detto in relazione all'oggetto del rapporto tra Ministro e magistrato. Voglio avanzare solo la seguente osservazione.

Il relatore, senatore Centaro, con molta abilità ed intelligenza, è riuscito in qualche modo a dare una parvenza di giustificazione che non è assolutamente convincente, almeno a me non convince, e vorrei utilizzare il seguente argomento.

Circa la natura del membro di Eurojust, noi sosteniamo che esso ha comunque natura giurisdizionale. Se è così, certamente, come dicevo prima, il Ministro ha poteri di vigilanza, ma non ha poteri di direttiva. Da cosa deduciamo la natura giurisdizionale del magistrato inviato in Europa e, quindi, il rapporto che si instaura tra magistrato e Ministro e, soprattutto, i poteri che il Ministro ha nei confronti di questo magistrato? Lo dice l'articolo 5, straordinariamente chiaro ed ampio: dall'oggetto dei poteri che il magistrato ha ne deduciamo la natura e, quindi, il rapporto con il Ministro. Infatti, questo magistrato può «chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se (...) avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati»; ma, di più, può «istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri (...)»; «assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento (...)»; «ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria (...)».

Voglio dire, onorevoli colleghi, che questo magistrato ha poteri squisitamente giurisdizionali. Se è così, se i poteri del membro di Eurojust sono di natura giurisdizionale, è chiaro che le sue funzioni – va ribadito ancora una volta – sono di natura giurisdizionale; se è così, il Ministro ha potere di vigilanza e non di direttiva.

Per questo, all'emendamento 2.8 affermiamo che «il Ministro della giustizia può indirizzare al membro nazionale raccomandazioni ed informazioni utili (...)», ma non certamente direttive.

Questi il senso dell'emendamento 2.8 e la riflessione che ci ha portato a redigerlo e insisto perché esso venga accolto.

CENTARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per chiarire il senso di alcune mie affermazioni e per evitare fraintendimenti.

Proprio l'elencazione dell'articolo 5 ci porta ad una esclusione della funzione giurisdizionale, in quanto questo magistrato comunque non dirà il diritto (per andare all'etimologia della parola) perché non svolgerà al-

cuna attività di indagine in proprio, non parteciperà ad alcun momento processuale in proprio, ma svolgerà semplicemente attività di assistenza, farà circolare le notizie, coordinerà coloro che svolgeranno le indagini e quindi, alla fine, formuleranno le richieste, diranno il diritto.

Allora, se si muove da questa visione che evidentemente è di natura prettamente amministrativa, ancorché all'interno delle funzioni giudiziarie, ci si rende conto di come le obiezioni sollevate dai colleghi non possano essere condivisibili, in quanto parliamo assolutamente di altro tipo di attività e in quanto comunque, nell'ambito di questa attività, ammesso che si possa definire giurisdizionale, un Ministro non potrebbe entrare neppure con le raccomandazioni, perché comunque sarebbe una forma, essa sì, se fosse funzione giurisdizionale, di intromissione illecita da parte del Ministro della giustizia. Ove invece si acceda alla natura amministrativa, il potere non può essere solo quello di raccomandazione, ma anche di direttiva nell'ambito di funzioni che, ovviamente, hanno un rapporto gerarchico di dipendenza.

COMPAGNA (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*UDC*). Signor Presidente, i senatori dell'UDC non avevano avuto alcuna difficoltà a condividere pienamente il primo intervento del relatore; quindi, esprimono un voto contrario sugli emendamenti in esame.

Mi pare che la successiva discussione che si è sviluppata ad opera del senatore Dalla Chiesa e degli altri proponenti emendamenti analoghi abbia dato modo al relatore di fare una ancora più incisiva e profonda – me lo consenta il senatore Calvi – chiarificazione.

Siamo in sede di valutazione di costituzionalità e voi siete preoccupati – soprattutto il collega Dalla Chiesa – di un'invasione del Ministro della giustizia, di un membro dell'Esecutivo, in prerogative addirittura del pubblico ministero. Sulla base di questa preoccupazione, volete in qualche modo inserire il Consiglio superiore della magistratura nella partecipazione alla formulazione della nomina del rappresentante italiano, ma ciò è profondamente anticostituzionale. La Costituzione contiene la giurisdizione, non è un contenuto della Costituzione.

Il senatore Centaro, nel primo intervento, per sdrammatizzare la questione, ha ricordato come nello schema provvisorio un Ministro di grazia e giustizia, non sospettabile di torbide connivenze con nessuno, abbia posto il problema all'allora Consiglio superiore della magistratura, organo nei cui confronti il vostro ossequio di altissima costituzionalità non è mai sufficiente, e come in quella circostanza – si trattava di inviare allora il dottor Caselli, che stava svolgendo un altro incarico – lo stesso Consiglio superiore della magistratura abbia attribuito alla funzione una natura amministrativa. Da tale punto di vista, perché nello schema definitivo volete

adesso rovesciare il cosiddetto sentiero Caselli e inserire questa anomalia italiana, che sta nei poteri del Consiglio superiore della magistratura?

Debbo anche ricordare, nello stesso spirito pacato con cui lo ricordava il senatore Centaro, che a quell'epoca un senatore della maggioranza che oggi sarebbe all'opposizione, il senatore Pellegrino, ebbe un'amabile polemica con il dottor Caselli per avere il dottor Caselli, sostenitore dell'intangibilità del pubblico ministero come giudice, accettato un incarico di tal genere.

Per questo motivo, gli emendamenti e i termini in cui sono stati illustrati ci sembrano tendenziosi, laddove invece, senatore Calvi, gli argomenti portati dal relatore non sono soltanto apparentemente, ma profondamente convincenti. Di qui il nostro voto conforme all'indicazione del senatore Centaro. (*Applausi dal Gruppo FI*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,34, è ripresa alle ore 11,56).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.6, identico all'emendamento 2.7.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,58, è ripresa alle ore 12,18).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Procediamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.6, identico all'emendamento 2.7.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, quello che l'Assemblea è chiamata ora a dare è un voto particolarmente significativo, tant'è che il collega Dalla Chiesa ha chiesto più volte di verificare il numero legale. Io in questo momento sostituisco il collega Dalla Chiesa nell'invitarla a verificare il numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori, identico all'emendamento 2.7 presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

Verifica del numero legale

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Invito il senatore Ponzo a togliere la tessera del banco vicino al suo.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 3 regola i problemi riguardanti gli assistenti del membro nazionale di Eurojust. Ora, il problema che noi abbiamo posto con l'emendamento 3.3 è relativo al fatto che il sostituto può interloquire, può essere delegato ad espletare le funzioni del titolare, senza indicazione della causa per cui quest'ultimo può essere sostituito. Noi sosteniamo che solo nel caso vi sia un impedimento del titolare il sostituto potrà intervenire in sostituzione.

Vorrei però fare un passo indietro, se mi è consentito. Ritengo di essere legittimato ad interloquire ancora una volta sull'emendamento 2.5, facendo però riferimento questa volta al sostituto anziché al titolare. Vorrei ricordare che, essendo stato approvato l'articolo 2, il titolare o il sostituto non sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura come avremmo voluto noi, sono magistrati nominati direttamente dal Ministro senza una ragionevole riflessione riguardante i loro impegni.

Voglio fare un'ipotesi puramente teorica che non riguarda – ci mancherebbe altro – il Ministro in carica: se un sostituto procuratore della Repubblica fosse impegnato in un processo di particolare delicatezza, o addirittura in un'indagine riguardante membri del Governo, componenti della maggioranza o esponenti politici del partito di cui il Ministro è rappresentante, il Ministro potrebbe nominarlo e disporre la sospensione dal ruolo, sottraendolo quindi al processo che si sta svolgendo.

Noi avevamo proposto, con riferimento al titolare, che il collocamento del magistrato fuori del ruolo potesse essere deliberato ove non sussistessero gravi esigenze di servizio. L'argomento riguarda anche il sostituto dopo che, essendo stato accolto un emendamento del relatore da noi votato, si è stabilito che anche il sostituto deve essere un magistrato. Anche il sostituto è investito del problema: egli non può essere sottratto ad un processo di particolare delicatezza che stia istruendo e il suo collocamento fuori ruolo deve quindi essere deliberato qualora non sussistano gravi esigenze di servizio. (*Applausi della senatrice Franco Vittoria*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 2 avevo parlato di cinismo legislativo; adesso, nell'illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 3, che prevede e disciplina gli assistenti del membro nazionale di Eurojust, sono costretto a parlare di ipocrisia legislativa.

Gli assistenti dovrebbero avere la stessa qualifica giurisdizionale del membro di Eurojust, ma la maggioranza non vuole prevedere ciò perché lo scopo principale è quello di sottrarre ogni cosa, anche al di là dei limiti costituzionali, alla asserita cappa di piombo del Consiglio superiore della magistratura. Si decide perciò di nominare assistenti scelti eventualmente tra i palafrenieri o gli ispettori doganali.

Stabilito questo, ci si è resi conto però che la sostituzione di un magistrato, nel momento in cui vengono delegati i poteri, non può che avvenire da parte di un altro magistrato. Si è accettato quindi l'intervento subordinato proposto dall'opposizione: la delega dei poteri deve avvenire nei confronti di soggetto di pari grado funzionale e il titolare può essere sostituito soltanto da un magistrato. L'emendamento della Commissione ha recepito una proposta dell'opposizione.

Mi chiedo, a questo punto, quale sia la ragion d'essere degli altri due assistenti, se essi non possono sostituire il titolare, hanno funzioni meramente amministrative e diventano come tali corpi morti. Si tratta forse di ottenere che quantomeno, rispetto a questi due personaggi, vi sia la direzione totale e assoluta da parte del Ministro della giustizia? Questi due assistenti nominati dal Ministro della giustizia, sotto le direttive del Ministro della giustizia, non appartenenti all'ordine giudiziario, chi saranno, cosa faranno, cosa rappresenteranno all'interno di Eurojust per l'Italia?

Ancora una volta, proclamando il vostro rinascimento per essere la Cenerentola d'Europa, affermando che volete il rispetto totale degli accordi europei, parlate bene ma nei fatti agite malissimo: create degli organismi cercando in realtà di fare in modo non che siano europei, e quindi rappresentativi di un'autonomia e un'indipendenza del nostro Paese, bensì collegati in modo ombelicale col Ministro della giustizia *pro tempore*, che è quello che poi vi interessa agli effetti della nomina e dell'esecuzione delle direttive.

Per questa ragione, disciplinando la materia degli assistenti, se sull'articolo 2 avete peccato di cinismo qui state peccando di sostanziale ipocrisia; e spero di aver finito con i difetti capitali. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che siano già state illustrate alcune delle ragioni per le quali sono stati proposti questi emendamenti all'articolo 3; vorrei sottolineare, in particolare, come sia ambigua la formulazione della categoria dell'assistente. Se pensiamo a persone che assistono il membro italiano di Eurojust nel-

l'espletamento di normali funzioni amministrative, non vi è ragione per cui debba essere un magistrato e forse non vi è neanche ragione perché debbano essere previste in una legge le modalità della nomina, della scelta.

Potrebbe essere lo stesso membro italiano di Eurojust a definire la qualità, l'identità dei suoi collaboratori, entro un numero massimo che potrebbe – questo sì – essere fissato dalla legge. Ma se la legge si occupa di specificare le modalità di individuazione di questi assistenti, vuol dire che essi non hanno una funzione puramente amministrativa, di supporto tecnico, quale potrebbe avere lo stesso collaboratore del parlamentare. Essi hanno invece una funzione specifica che può essere anche di responsabilità nello svolgimento di quelle funzioni che la legge stessa, come è stato ricordato prima dal relatore, all'articolo 5 assegna al membro italiano, anzi, a tutti i membri di Eurojust.

Credo che la nostra sia una preoccupazione condivisa anche da esponenti della maggioranza: voglio ricordare, signor Presidente, come il parere della 14^a Commissione permanente (competente per le politiche dell'Unione Europea) reciti, in conclusione, parole che secondo me indicano una preoccupazione – lo ricordo ai colleghi – che non è soltanto dell'opposizione. Recita tale parere: «potrebbe essere utile chiarire che gli assistenti del membro nazionale – che possono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, sostituire lo stesso –, debbano essere solo soggetti aventi il titolo di magistrato del pubblico ministero o di giudice».

Quindi, la 14^a Commissione, a firma del suo Presidente (e quindi, debbo presumere, a maggioranza dei suoi membri), dà un suggerimento che evidentemente recepisce o ha in sé già una preoccupazione che è la stessa che ci muove a proporre questi emendamenti. Attenzione: non stiamo parlando di assistenti amministrativi, ma di magistrati e di funzioni per le quali sarebbe giusto, a questo punto, se così sono raffigurati i loro compiti, stabilire che essi siano soltanto magistrati.

Allora, in relazione alla previsione che vengano anch'essi nominati dal Ministro della giustizia, e soprattutto tenendo conto del fatto che lo stesso Ministro può poi dare loro direttive specifiche (su questo punto torneremo in sede di dichiarazione di voto finale), credo sia opportuno che la loro nomina sia effettuata da parte di organi differenti o attraverso procedure differenti.

Anche in questo caso la proposta contenuta nell'emendamento del senatore Calvi differisce da quella firmata da me e dai senatori Cavallaro e Magistrelli, ma il senso è che questi assistenti faranno i magistrati, potranno assumere la vece, a tutti gli effetti, in determinati incarichi delicati, del membro italiano di Eurojust ed è bene, per tali ragioni, che non vengano nominati direttamente da un esponente del Governo, proprio perché si tratta, certo, non di condurre indagini (lo ricordo al relatore che lo sa benissimo), ma di avviare indagini, di sostenerne l'avvio. Quindi, all'origine di un procedimento, questo membro di Eurojust c'è, anche se poi le indagini non le fa lui direttamente, ma le promuove.

Queste ragioni mi sembra importante – lo voglio ricordare – che siano state presenti anche a coloro che hanno stilato, nella figura dell'estensore, senatore Greco, il parere espresso dalla 14ª Commissione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 3 configura l'ufficio del componente nazionale di Eurojust. Se riducessimo al solo componente nazionale la rappresentanza italiana in Eurojust, a tutta evidenza renderemmo difficile l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti complessivi che gli sono attribuiti e che possono concorrere anche nello stesso momento storico.

Intanto, vorrei fugare i timori del collega Calvi per quanto riguarda le problematiche afferenti processi in corso. Ogni messa fuori dal nuovo organico ha come presupposto la dichiarazione di disponibilità del magistrato interessato, senza la quale non si può arrivare alla messa fuori del ruolo organico, perché confligheremmo con il dettato costituzionale dell'inaffidabilità che così sarebbe bypassato. Allora, non credo ad un Ministro, da una parte, e ad un magistrato, dall'altra, che di fronte ad una indagine importante in corso concorrono con la medesima volontà a creare l'effetto evidentemente negativo.

Tornando alla problematica dell'ufficio complessivo, è evidente che gli stessi criteri di nomina del titolare debbono assistere coloro che compongono tale ufficio e che sono magistrati, perché si è detto (e la Commissione ha approvato il relativo emendamento) che questo componente può essere sostituito solo da chi ricopre la stessa funzione, cioè un magistrato – un giudice o un rappresentante del pubblico ministero – e non certamente un funzionario amministrativo. Il parere della 14ª Commissione è stato espresso proprio nel senso di dire che il sostituto può essere solo un magistrato, quindi giudice o pubblico ministero.

Nella realizzazione dell'ufficio dobbiamo, però, anche pensare alla necessità di un funzionario amministrativo per l'attività di supporto amministrativo a questo ufficio, che non è attività di svolgimento di quei compiti. Quindi, dobbiamo costruire attorno al componente questo tipo di apparato. Di qui anche la necessità che tutti gli assistenti vengano messi fuori ruolo.

Poi, evidentemente, ritorneremo sempre sulla problematica del confronto tra la natura amministrativa e la natura giurisdizionale, che però a questo punto l'articolo 2 ha già risolto in un senso e sarebbe contraddittorio risolvere in altro senso per quanto riguarda gli assistenti.

Esprimo, pertanto, parere negativo su tutti gli emendamenti.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100, identico agli emendamenti 3.4 e 3.5.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, io credo che l'indicazione che gli assistenti possano essere altresì nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia rappresenti davvero un punto cruciale del provvedimento che stiamo esaminando e giustamente il relatore sottolineava ancora di più che il parere della 14ª Commissione va contro questo disposto. Certo, è un parere, però voglio sottolineare ... (*Commenti del senatore Centaro*). Sì, il parere è che gli assistenti non possano essere che magistrati.

La preoccupazione che ho nasce – lo ripeto – dall'ambiguità del termine «assistente», perché la legge non stabilisce mai che un'autorità possa avere due assistenti o tecnici che collaborano con essa, se non perché attribuisce funzioni specifiche a tali assistenti. Nella fattispecie, questi assistenti sono abilitati a tutti gli effetti a svolgere le funzioni di un magistrato. Tant'è vero che la preoccupazione, condivisa dalla stessa 14ª Commissione, è che colui che sostituisce il membro nazionale nell'esercizio delle funzioni possa sostituirlo purché sia giudice o magistrato del pubblico ministero.

In altre parole, si sa che questi assistenti alla fine entrano in un circuito di informazioni che non dovrebbero poter controllare. Parliamo di persone che vengono messe in punti cruciali di collegamento delle magistrature dei Paesi contraenti e che si trovano a possedere delle informazioni non come colui che va a fare le fotocopie o che sbriga della corrispondenza, perché una legge non si preoccupa di dire che l'autorità avrà a disposizione due persone di questo tipo: si tratta di collaboratori che sono qualificatissimi perché devono svolgere funzioni qualificatissime. Allora, che vi sia un dirigente dell'Amministrazione della giustizia, attenzione, non un impiegato (a specificare qual è la qualità delle funzioni che gli vengono assegnate), il quale entra in questo circuito di informazioni, aiuta a scambiarle, coopera nello svolgere attività che sono tipiche dei magistrati, io credo non possa essere previsto.

Stiamo davvero gradualmente snaturando la funzione tipica degli organi di giurisdizione, prima con la nomina del Ministro e adesso con la nomina dei dirigenti dell'Amministrazione della giustizia al posto dei magistrati.

Forse nella sua passione il collega Zancan, quando parla di ipocrisia, usa un termine pesante, ma che vi sia un'ambiguità in questo termine mi sembra indubitabile: che assistenti sono? Quale legge prevede come vengono selezionati gli assistenti di un'autorità qualsiasi? Lo chiedo, se non altro, perché questi assistenti svolgono funzioni che bisogna prevedere vengano espletate con una serie di garanzie molto precise e che inoltre abbiano caratteristiche sul piano istituzionale molto precise.

È una preoccupazione che non possiamo non avere. Se riandiamo alle stesse funzioni che richiamava prima il relatore e che sono contenute nell'articolo 5, recante «Poteri del membro nazionale dell'Eurojust», pensare che queste persone, non magistrati, dirigenti dell'Amministrazione giudiziaria, scelti dal Ministro, vadano a garantire il collegamento della rete informativa tra le magistrature europee mi preoccupa e credo non possa non preoccupare, fra l'altro, chi ha sempre sostenuto che il mandato d'arresto europeo poteva essere uno strumento nelle mani del potere politico: ma se questo non è uno strumento nelle mani del potere politico, ditemi cos'è un dirigente dell'Amministrazione giudiziaria scelto dal Ministro, il quale va ad inserirsi nei punti cruciali di scambio delle informazioni tra le magistrature europee!

Per tale ragione, signor Presidente, e per il fatto che credo ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, chiedo a lei che venga verificato il numero legale in Aula e a dodici colleghi di sostenere questa mia richiesta.

CENTARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fugare i timori paventati dal collega Dalla Chiesa, poiché i compiti attribuiti al componente di Eurojust sono esercitati dal componente magistrato o da un suo sostituto che, in virtù della modifica al comma 1 dell'articolo 3, è stato chiaramente specificato essere magistrato.

Il dirigente amministrativo, infatti, servirà per un'organizzazione amministrativa dell'ufficio. D'altra parte, nelle procure distrettuali antimafia, nelle procure della Repubblica ci sono i cancellieri, cioè funzionari amministrativi, che iscrivono nel registro degli indagati i nominativi e che curano i fascicoli (che ovviamente sono coperti dal segreto investigativo) svolgendo altro tipo di funzione e di attività. Quindi, certamente, i dirigenti amministrativi non svolgono un'attività di circolazione di notizie, cooperazione e coordinamento come il componente nazionale, ma vengono a contatto con notizie che segrete sono e tali devono rimanere.

È un'organizzazione complessa dell'ufficio che vede funzioni attive nel magistrato e funzioni di mera attività amministrativa nel dirigente amministrativo.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Dalla Chiesa risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, controlli i banchi di Forza Italia: vi sono quattro luci accese e soltanto tre senatori.

PRESIDENTE. Ci sono i senatori segretari che stanno controllando, senatore Turroni.

TURRONI (*Verdi-U*). Dovreste vergognarvi! (*Proteste del senatore Ferrara*).

PRESIDENTE. Accanto al senatore Falcier vedo accesa una luce in più. Prego di togliere la scheda. (*La scheda viene ritirata*). Vicino al senatore Tredese c'è una luce in più accesa; anche alla mia sinistra vi sono delle luci accese in più. Cerchiamo quindi di sistemare le cose. (*Vivace scambio di battute tra il senatore Ferrara e la senatrice Pagano*). Per cortesia, colleghi, un po' di calma e vedrete che riusciremo a completare la votazione.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2894

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.4, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 3.5, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Vivace scambio di battute tra il senatore Ferrara e la senatrice Pagano).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,48*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Finalità e oggetto)

1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata «decisione».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia)

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione.

3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

EMENDAMENTI

2.1

MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è scelto dal Ministro della giustizia all'interno di una rosa di candidati formata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da giudici e magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, con almeno venti anni di anzianità. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

2. Il Ministro della giustizia provvede alla nomina con decreto e comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione».

2.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».

2.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). – 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Sulla designazione del Consiglio Superiore della Magistratura è acquisito il parere del Ministro della giustizia».

2.4

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» con le parole: «dal Consiglio Superiore della Magistratura, di concerto con il Ministro della giustizia».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2.100 (testo corretto)

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.4

Al comma 1 sostituire le parole: «con decreto del Ministro della Giustizia», con l'espressione: «dal Consiglio Superiore della Magistratura di concerto con il Ministro della Giustizia».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2.5

FASSONE, MARITATI, CALVI

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento del magistrato fuori del ruolo organico».

2.6

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto*Sopprimere il comma 3.*

2.7

FASSONE, ZANCAN, MARITATI, BRUTTI Massimo

Id. em. 2.6*Sopprimere il comma 3.*

2.8

BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Respinto*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il Ministro della giustizia può indirizzare al membro nazionale raccomandazioni ed informazioni utili per l'esercizio delle sue funzioni».

2.9

FASSONE, MARITATI, CALVI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «indirizzare» sino alla fine con le parole: «chiedere al membro nazionale di essere tempestivamente informato di ogni sua iniziativa, e comunicare al medesimo i propri indirizzi nelle relazioni con le autorità degli altri Stati».

2.101

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3 sostituire la parola: «direttive», con la parola: «raccomandazioni».

2.10

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le direttive non possono comunque contenere indicazioni circa il compimento o meno di atti di indagine, né riguardare l'attività di coordinamento delle medesime indagini o azioni penali».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 3.***(Assistenti del membro nazionale)*

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.

EMENDAMENTI

3.3

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, CALVI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «può sostituire» inserire le seguenti: «in caso di suo impedimento».

3.100

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.4

FASSONE, MARITATI, CALVI, ZANCAN

Id. em. 3.100

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.5

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Id. em. 3.100

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.6

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Sulla designazione del Consiglio Superiore della Magistratura è acquisito il parere del Ministro della Giustizia. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».

3.7

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«1. L'assistente del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».

3.8

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI

*Al comma 3, sopprimere dalle parole: «Il magistrato» sino alla fine del comma.***3.101**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

*Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.***EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3****3.0.1**

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Coadiutori del membro nazionale)

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere altresì assistito da un coadiutore, che non può sostituirlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il coadiutore è nominato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, tra i dirigenti dell'Amministrazione della giustizia. Il dirigente dell'Amministrazione della giustizia nominato coadiutore è collocato fuori del ruolo organico».

Allegato B

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Manfredi Luigi

Norme di attuazione in materia pensionistica (3291)

(presentato in data **09/02/2005**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: ASCIUTTI ed altri. – «Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella "lista del patrimonio mondiale", posto sotto la tutela dell'UNESCO» (2221), *con modificazioni*.

Giustizia tributaria, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha inviato la relazione – predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze – sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria riferita all'anno 2003 (*Doc. CLV, n. 4*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Interrogazioni

MARTONE. – *Ai Ministri degli affari esteri e delle attività produttive*. – Considerato che:

il 31 gennaio 2005 l'agenzia di stampa cinese Xinhua ha diffuso la notizia di un «accordo di principio» tra Italia e Myanmar (Birmania) per l'importazione diretta di legname pregiato, in particolare di tek;

secondo i dati della stessa Xinhua, nel 2003-2004 le esportazioni di legname hanno portato nelle casse dello Stato birmano 377 milioni di dollari, equivalenti al 15 per cento del valore totale delle esportazioni birmane;

il settore del legno è uno dei più sensibili, per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani (in Birmania è largamente usato il lavoro forzato) e per l'impatto ambientale che esso produce sull'*habitat* della foresta;

il Governo birmano è una dittatura militare, isolata dalla comunità internazionale e accusata, dalle organizzazioni indipendenti come dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), di pesantissime violazioni dei diritti umani, quali esecuzioni sommarie, restrizioni alla libertà di movimento e di espressione, lavoro forzato e riduzione in schiavitù;

il Governo italiano, rispondendo ad altre interrogazioni su questo tema, si era impegnato ad adoperarsi per l'avvio del processo di democratizzazione in Birmania, in particolare per la liberazione della Premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, illegalmente detenuta agli arresti domiciliari, e per l'avvio di un confronto, internazionalmente garantito, tra tutte le componenti sociali del paese, non escluse le minoranze etniche e i popoli indigeni, secondo le indicazioni delle organizzazioni dell'opposizione birmana, tanto in patria quanto in esilio;

le stesse organizzazioni hanno chiesto e chiedono ai paesi occidentali e alla comunità internazionale di boicottare economicamente il regime, attraverso un embargo mirato verso quei beni e prodotti sui quali il governo militare mantiene un monopolio economico;

tra questi prodotti c'è il legname pregiato;

recenti sviluppi della situazione interna birmana indicano che il regime non ha nessuna intenzione di mollare la presa sul paese e riconoscere le elezioni del 1990, vinte dalla Lega nazionale per la democrazia e annullate dai militari,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dall'agenzia di stampa cinese Xinhua risponda al vero e quale Ministero sia coinvolto in questo accordo di principio;

quali siano le aziende e le filiere produttive che ne beneficeranno e quali siano le condizioni del negoziato;

come questo accordo possa conciliarsi con gli impegni a favore della democratizzazione della Birmania e più in generale con gli obiettivi di difesa della democrazia e dei diritti umani che il Governo ha più volte indicato quali priorità della politica estera italiana;

se ci sia un nesso tra questo accordo di principio e la posizione che il Governo birmano assumerà rispetto al progetto italiano di riforma delle Nazioni Unite;

se non si ritenga opportuno annullare immediatamente l'accordo e le trattative dirette con la giunta militare birmana fino a quando un processo di pace, verificabile e garantito, non possa essere avviato nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini birmani;

se non si ritenga opportuna un'illustrazione parlamentare dei dettagli dell'accordo stesso, con audizione presso le competenti Commissioni dei funzionari dei Ministeri coinvolti nella trattativa con il Governo birmano.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GENTILE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che l'articolo 11 della legge 21.11.1991, n. 374, come modificato dall'articolo 5 della legge 16.12.1999, n. 479, prevede che l'ammontare delle indennità, spettanti ai giudici di pace ed ai coordinatori degli uffici, é rideterminato ogni tre anni con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente,

si chiede di sapere:

come mai a tutt'oggi non si sia provveduto alla rideterminazione delle indennità, ed i giudici di pace ed i coordinatori continuino ad essere pagati secondo gli importi previsti originariamente;

se e quali provvedimenti si intenda adottare affinché la questione sopra esposta possa trovare la giusta soluzione, in modo tale da dare riconoscimento al lavoro svolto dai giudici di pace, oltretutto aumentato considerevolmente negli ultimi anni.

(4-08097)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il 17 gennaio 2005 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato lo schema di decreto legislativo concernente le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

che lo schema di decreto citato sembrerebbe non aver tenuto conto, per l'attuale fase transitoria, dei diritti e delle aspettative di coloro che sono stati espressamente formati presso le università e le scuole per esercitare la professione di docente;

che, se approvato nella sua attuale formulazione, il decreto vanificherebbe ulteriormente la *ratio* del titolo di specializzazione all'insegnamento, il cui significato è già stato sminuito dall'applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università»;

che la legge n. 143 del 2004 ha, infatti, introdotto il principio in base al quale si acquisirebbe maggiore professionalità prestando servizio nelle scuole piuttosto che attraverso la formazione presso le università;

che le esistenti risorse professionali dei circa 50.000 docenti precari specializzati e specializzandi, che hanno concorso per disponibilità di posti derivanti dagli organici scolastici regionali, risultano ad oggi escluse dai contratti a tempo indeterminato a causa di una *vacatio legis*

che, sin dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle scuole di specializzazione all'insegnamento, ha impedito la coerente consequenzialità del reclutamento alla formazione iniziale;

che giova ricordare che le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario sono state istituite con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 novembre 1998, n. 460, che ha dato seguito alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la quale affida la formazione degli insegnanti alle Università, prevedendo una scuola di specializzazione successiva alla laurea, di durata biennale e articolata in 4 semestri;

che a distanza di sette anni dall'attivazione delle scuole di specializzazione in oggetto l'adeguata valorizzazione della formazione universitaria è rimasta inattuata,

l'interrogante chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo individuare una più opportuna soluzione normativa volta a disciplinare in modo organico ed equilibrato le prospettive dei futuri laureati specialistici e le esigenze transitorie dei docenti precari specializzati, al fine di evitare che ne rimangano pregiudicate le legittime aspettative.

(4-08098)

SAMBIN. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – (Già 3-01410)

(4-08099)

CHIRILLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la nuova «legge Bossi-Fini», legge 30 luglio 2002, n. 189, ha apportato rilevanti modifiche al testo unico in materia di immigrazione ed asilo, decreto legislativo n. 286/98, con la finalità di regolamentare più puntualmente e severamente l'ingresso dei cittadini extracomunitari in Italia per motivi di lavoro e al contempo far emergere il sommerso regolizzando le situazioni già in atto;

l'art. 33 della suddetta legge ha previsto infatti una sanatoria per colf e badanti, ovvero per quei lavoratori adibiti al lavoro domestico di sostegno alla famiglia o attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o *handicap* sprovvisti del permesso di soggiorno e pertanto non regolarizzabili dal punto di vista contributivo;

tuttavia questa opportunità di emersione di lavoro irregolare in vista dell'effettiva entrata in vigore della nuova legge non ha avuto gli effetti sperati per diverse ragioni, non ultima la tempistica, lasciando ancora una situazione di lavoro nero molto diffusa sull'intero territorio nazionale;

considerato che:

le figure professionali di colf e badante hanno assunto nella gestione familiare un ruolo importante e necessario, non sempre sostituibile da parte dei nostri connazionali;

i rapporti di lavoro in essere non ancora sanati generano situazioni ambigue di rischio per il datore di lavoro e di ricatto per il lavoratore irregolare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario procedere ad una nuova sanatoria che dia un'altra possibilità ai datori di lavoro di regolarizzare i rapporti di lavori in corso.

(4-08100)

GUERZONI, VITALI, BRUNALE, MARINO. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 3-01651)

(4-08101)

NIEDDU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

nel luglio 1996 la produzione di fibre acriliche dello stabilimento di Ottana è stata ceduta dalla Enichem alla Montefibre;

a ragione del ridimensionamento degli assetti produttivi delle proprie produzioni e dei termini dei contratti di cessione degli impianti a Montefibre, l'Enichem adduceva motivi di superiore interesse pubblico, da rinvenirsi nello scopo di salvare Ottana come realtà produttiva ed occupazionale;

in realtà la gestione del sito di Ottana da parte di Montefibre ha palesato un utilizzo strumentale del medesimo, in particolare finalizzato a concentrare negli impianti di Ottana il taglio delle capacità produttive, sino alla decisione di chiudere definitivamente gli impianti;

tale decisione di Montefibre, oltre a determinare effetti sociali disastrosi in un'area di per sé oltremodo sofferente, rischia di pregiudicare la tenuta economico-produttiva dell'intero sito dello stabilimento ex Enichem di Ottana;

sono tutt'ora inapplicate le intese intercorse tra Governo nazionale, Regione autonoma della Sardegna, organizzazioni sindacali, concretatesi in un protocollo d'accordo siglato il 18 luglio 2004 a Palazzo Chigi, finalizzato ad affrontare e risolvere i problemi conseguenti alla decisione Montefibre;

in particolare l'impegno alla riassunzione dei dipendenti Montefibre è rimasto inattuato;

in attesa della ricollocazione dei lavoratori Montefibre in altre attività economiche è stato assunto l'impegno della loro collocazione in cassa integrazione;

il diniego di Montefibre, palesato nell'incontro tenutosi il 7 febbraio 2005 presso il Ministero del lavoro, alla proroga per tutto il 2005 della cassa integrazione a favore dei 148 dipendenti appare inaccettabile ed irresponsabile, comportando di fatto il licenziamento di tutti i lavoratori;

l'atteggiamento di Montefibre ripropone interrogativi già posti in precedenti atti di sindacato ispettivo rivolti al Governo e rimasti sino ad ora senza risposta (interrogazione 4-04636) circa la correttezza e limpi-

dezza degli accordi e dei vincoli posti a base della cessione da parte di Enichem dell'impianto acrilico di Ottana a favore di Montefibre;

interrogativi suscita anche la rimozione di macchinari produttivi dallo stabilimento di Ottana, la cui nuova destinazione ed uso restano un mistero;

trattasi di macchinari acquistati con risorse finanziarie pubbliche, a valere sulle leggi di agevolazione per gli investimenti nel Mezzogiorno ed in Sardegna, che vengono distolti dalle finalità e scopi che ne hanno giustificato l'erogazione,

si chiede di sapere:

se rientri tra gli intendimenti del Governo dare seguito con urgenza agli impegni sottoscritti nel protocollo per Ottana del 18 luglio 2004 di finanziare specifici interventi in quell'area;

se e quali azioni il Governo intenda assumere affinché Montefibre sottoscriva l'accordo di proroga della cassa integrazione guadagni per il 2005;

se il Governo non ritenga doveroso verificare tutti i termini degli accordi intercorsi tra Enichem e Montefibre, per accertarne la correttezza formale e sostanziale;

se non ritenga inoltre doveroso verificare, anche attraverso la guardia di finanza, la liceità degli interventi di rimozione di parti delle linee produttive dell'impianto di fibre acriliche di Ottana, anche al fine di sapere a quale destinazione ed uso tale asportazione sia stata finalizzata, verificando se ciò sia avvenuto in contrasto con il rispetto delle norme di legge concernenti l'uso di risorse pubbliche per la loro originaria acquisizione.

(4-08102)

GUERZONI, VITALI, MARINO, BRUNALE, ZANCAN. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – (Già 3-01877)

(4-08103)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nel comune di Arzano (Napoli) erano state presentate tre bozze di piano regolatore diverse tra loro, ma tutte riconducibili agli interessi edificatori di terreni di proprietà di consiglieri comunali e/o parenti degli stessi;

che successivamente il piano regolatore è stato votato e approvato in consiglio comunale in seconda convocazione da undici consiglieri presenti su trentuno;

che all'atto dell'adozione del piano regolatore la legge prevede l'applicazione delle norme di salvaguardia del territorio;

che la norma di salvaguardia è stata violata per il rilascio indiscriminato di oltre trecento concessioni edilizie di tipo commerciale, tramutate poi illegalmente in edilizia abitativa con cambio di destinazione d'uso;

che sul territorio sono evidenti gli scempi edilizi commessi e quelli in atto: in via provinciale Arzano – Casandrino, adiacente al distributore Esso, unità abitative costruite a ridosso del negozio Italia Ceramica, sul retro altri edifici abusivi, in via Colombo lottizzazione abusiva di diversi fabbricati;

che l'attività abusiva ha coinvolto anche un consigliere comunale, denunciato da alcuni cittadini per abusi edilizi in via Valletta, già traversa privata Setterè;

che altri episodi inquietanti sono riconducibili alle assunzioni di congiunti di consiglieri comunali presso i centri commerciali Mercatone Uno e Mida Sport;

che sembrerebbe riconducibile ad un maresciallo dei vigili urbani del suddetto comune la titolarità di un'impresa edile;

che da tempo è stata avviata un'indagine dell'autorità giudiziaria sul cimitero consortile adibito in parte a discarica abusiva,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per ottenere il ripristino della legalità presso il comune di Arzano nel delicato settore dell'edilizia, permeabile ad infiltrazioni malavitose.

(4-08104)

GENTILE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in base alle condizioni generali di abbonamento Telecom, approvato con decreto ministeriale n. 197 dell'8.5.1997, l'azienda predetta, ai sensi dell'articolo 30 del detto decreto, ha posto a carico dell'utente la spesa di spedizione della fattura;

l'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 («Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto») così recita: «le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo», intendendosi per emissione di fattura non il momento della semplice compilazione del documento, ma piuttosto il momento di reale spedizione o consegna al destinatario;

essendo *contra legem* detta clausola dovrebbe considerarsi come non apposta, ma vi è di più: la clausola contrattuale in questione sarebbe da considerare inefficace ai sensi dell'art. 1469-*quinquies* del codice civile, in quanto considerata vessatoria ai sensi degli articoli 1469-*bis* e 1469-*ter* del codice civile, perchè imposta dal contraente più forte a danno del consumatore,

si chiede di sapere:

come mai dette condizioni di abbonamento siano state approvate con decreto ministeriale;

quale sia la valenza di detta clausola, che prima veniva chiaramente indicata quale «spesa spedizione fattura» ed oggi si ritrova sotto la voce «contributo spedizione conto»;

come si intenda eventualmente provvedere affinché l'utente venga realmente tutelato da questa evidente erronea applicazione della norma.

(4-08105)

BERGAMO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

lo stabilimento di Fusina (Venezia) nasce nel 1970 come Montedison e dopo le vicissitudini dell'alluminio italiano viene acquistato nel 1996 dalla multinazionale americana Alcoa;

da quel momento la fabbrica ha subito diversi cambiamenti partendo da circa 220 unità tra produzione elettrolisi, produzione anodi, manutenzione e servizi generali, per arrivare ad oggi a circa 148 unità, con una riduzione di circa il 33 per cento;

i dati tecnici del 2004 confermano lo stabilimento di Fusina come il primo nel mondo Alcoa per efficienza di corrente: sono 5 gli *smelter* in Alcoa ad avere un rendimento di corrente superiore o uguale al 95 per cento. Fusina ha chiuso il 2004 con un rendimento progressivo di 95,35 per cento, collocandosi al primo posto;

lo stabilimento di Fusina rispetta pienamente i parametri relativi alla tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro. Infatti, le emissioni di fluoro si attestano su valori notevolmente inferiori al limite posto dalla legge italiana e, nell'ambito poi della sicurezza, ha ricevuto due importantissimi riconoscimenti a livello mondiale da parte della IAA (International Aluminium Association) che dimostrano il coinvolgimento di tecnici, capi turno, assistenti e operatori nella sicurezza intesa come obiettivo primario;

per la produzione di alluminio primario l'energia elettrica è fondamentale e rappresenta il 35 per cento del costo totale di produzione;

a dicembre scadrà il contratto con l'ente fornitore e se non verrà concordato il prezzo dell'energia lo stabilimento rischia la chiusura, mettendo a rischio il posto di lavoro di circa 200 operai;

il recente accordo stipulato tra Governo e Regione Sardegna ha, di fatto, salvato l'impianto di Portovesme grazie ad un aiuto (sulla base del decreto che prevedeva la concessione dell'energia elettrica a prezzo agevolato per l'industria dell'alluminio primario) che prevede, tra le altre cose, un forte rilancio della realtà industriale sarda inquadrabile in un periodo di circa dieci anni;

non sono stati presi i medesimi provvedimenti per lo stabilimento Alcoa di Fusina,

si chiede di sapere se e quali urgenti azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per estendere anche allo stabilimento Alcoa di Fusina le medesime misure previste per il rilancio dell'industria dell'alluminio sarda, considerato che la mancata fornitura dell'energia elettrica a prezzo agevolato comporterebbe una grave crisi dell'impianto con gravissime, conseguenti ripercussioni occupazionali e sociali in una realtà già particolarmente delicata qual è quella veneziana.

(4-08106)

BASILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Per sapere:

se si ritenga che possa essere ulteriormente tollerabile la situazione di grande disservizio dell'ufficio postale di Niscemi (Caltanissetta), in cui la carenza cronica di personale si associa drammaticamente all'inadeguatezza dei locali di Via Roma. Di tale grave disagio fanno le spese, in particolare, le persone anziane e malate, costrette a fare lunghe e faticose file, anche con pericolo per la loro salute. La forte insofferenza della comunità ha, oltretutto, ottenuto riscontro nella copiosa raccolta di firme di protesta;

con quali spiegazioni il Governo giustifichi la situazione della città di Niscemi, che appare essere considerata come figlia di un «Dio minore», con questi carenti e mortificanti servizi pubblici, che vengono regolarmente pagati dagli utenti, al contrario di quanto avviene nelle altre realtà, in cui essi funzionano degnamente e civilmente;

se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per assicurare a tutti i cittadini, anche a quelli di Niscemi, il livello minimo ordinario di servizi essenziali che la stessa Costituzione richiede vengano garantiti.

(4-08107)

